



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.110/2015 DEL 03/11/2015

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2433/13 del Tribunale di Bari - CO.M.IN di Rizzi Domenica & S.A.S./ R.P. (cont. 9069/02/CA) e successive procedure di esecuzione nn. di R.G.E. 5671/2014 e 5675/2014. Regolarizzazione carte contabili (P.U. 935, 936, 937, 938).



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2433 '13 del 17.07.2013 resa dal Tribunale di Bari nel giudizio "CO.M.IN/ R.P." (Cont. 9069/02/CA) e successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme R.G.E. nn. 5671/2014 e 5675/2014- (P.U. 935, 936, 937, 938).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio di cui al presente disegno di legge si precisa che deriva da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria per i quali la tesoreria regionale ha provveduto direttamente al pagamento delle somme in essi statuite prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'ente.

Sentenza n. 2433/13 del 17.07.2013 resa dal Tribunale di Bari nel giudizio "CO.M.IN/ R.P" (cont. 9069/02/CA) e successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme -R.G.E. nn. 5671/2014 e 5675/2014 (P.U. 935, 936, 937, 938).

Con atto di citazione notificato il 11.09.2002 la CO.M.IN di Rizzi Domenica & C. s.a.s. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia, chiedendo che quest'ultima fosse condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 183.954,01, di cui € 163.191,73 a titolo di interessi per il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti a seguito dell'appalto aggiudicato in forza di gara esperita in data 23.03.1990 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi di pompaggio a servizio degli impianti irrigui della zona Bari sud-ovest e Taranto est e per la manutenzione ordinaria delle meccaniche, elettriche e di telecomando costituenti i complessi di pompaggio degli impianti irrigui collettivi, € 1.650,00 di cui alla nota di debito n. 1/94 del 7.03.1994 ed € 19.112,13 per l'arbitraria decurtazione effettuata nel pagamento delle fatture indicate nello stesso atto di citazione; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, l'intervenuta prescrizione del credito e, nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

Espletata la C.T.U., venivano richiesti i chiarimenti e le parti precisavano le proprie conclusioni. Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con sentenza n. 2433/2013 pubblicata il 17.07.2013, definitivamente pronunciando sulla causa civile descritta, accoglieva parzialmente



le richieste della CO.M.IN e provvedeva condannando la Regione Puglia al pagamento in favore della CO.M.IN di Rizzi Domenica & C. s.a.s. della somma di € 114.737,55 (di cui € 93.977,91 a titolo di interessi di mora) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, alla rifusione, sempre a favore dell'attrice, delle spese del giudizio, liquidate in € 330,00 per esborsi ed € 8.000,00 per onorari, oltre C.A.P. ed I.V.A., con distrazione a favore dell'avvocato Francesco Monaco, anticipatorio, e ponendo sempre a carico della Regione Puglia le spese della C.T.U..

In seguito, CO.M.IN di Rizzi Domenica & C. s.a.s. e l'avv. Francesco Monaco esperivano i procedimenti di esecuzione R.G.E. 5671/5675/2014, con pignoramento, notificati il 3-5.06.2014, in ragione di titolo esecutivo, fino all'assegnazione delle somme.

Con comunicazione inviata via pec del 22.09.2015 (ns prot. 11902 del 23.09.2015), lo scrivente apprendeva per il tramite del Servizio Ragioneria degli avvenuti pignoramenti presso terzi con assegnazione delle somme e della necessità di rimpinguare il conto corrente regionale presso il Banco di Napoli, terzo pignorato.

Si precisa che il presente Servizio regionale, pur non essendo, all'epoca dell'insorgere del contenzioso, stazione appaltante, ritiene necessario procedere alla regolarizzazione delle carte contabili risultanti dalla suddetta assegnazione.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di € 162.391,44 a titolo di sospesi di tesoreria.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, per la sorte capitale pari ad € 23.466,40 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, in aumento sul capitolo n. 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso" UPB 6.4.1. e contestuale variazione in diminuzione sul pertinente cap. 1110097 "Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (L.R. n. 17/2005 art. 4 – L.R. 28/2001 art. 82 bis)" del bilancio regionale; per la quota interessi pari ad € 126.932,74 si provvede attraverso l'imputazione sul capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" – U.P.B. 6.2.2; per le spese legali pari ad € 11.992,30 si provvede attraverso imputazione al pertinente capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" - UPB 6.2.2..

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione del Servizio Demanio e Patrimonio.

La Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Controlli e Affari Legali

Dott.ssa Anna De Dominicis

Il Dirigente del Servizio

Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore

Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale _____ 2015, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

“E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2433/13 del 17.07.2013 resa dal Tribunale di Bari nel giudizio “CO.M.IN/ R.P.” (cont. 9069/02/CA) e successive procedure di esecuzione nn. di R.G.E. 5671/2014 e 5675/2014 – regolarizzazione carte contabili (P.U. 935, 936, 937, 938) per un ammontare complessivo di **€ 162.391,44**.

Art. 2

(Norma finanziaria e variazione al bilancio di previsione 2015)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede mediante variazione in diminuzione al pertinente cap. 1110097 “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (L.R. n. 17/2005 art. 4 – L.R. 28/2001 art. 82 bis)” del bilancio regionale, per la sorte capitale pari ad **€ 23.466,40** e contestuale variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, in aumento sul capitolo n. 131091 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso” UPB 6.4.1.

Le somme dovute a titolo di interessi di mora, pari ad **€ 126.932,74** sono finanziate con imputazione sul pertinente capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”-UPB 6.2.2.

Le ulteriori somme dovute a titolo di spese e competenze legali sono finanziate con imputazione al pertinente capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” UPB 6.2.2., per l'importo di **€ 11.992,30**.”

